



SOLUZIONI AMBIENTE SICUREZZA QUALITÀ

OIKOS



TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - ADR



Il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose sono soggette alla **disciplina ADR** (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose) recepita nel nostro ordinamento giuridico da appositi decreti ministeriali (ultimo aggiornamento ADR 2009). La normativa ADR prevede una serie di adempimenti necessari per effettuare in sicurezza le operazioni legate al trasporto.

In particolare il D.lgs n. 40 del 4 febbraio 2000 ha introdotto nel diritto nazionale la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Tale figura professionale, interna o esterna all'Azienda, deve essere nominata in tutte le imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose e/o operazioni di carico/scarico connesse a tali trasporti, con alcune esenzioni previste dal D.M. 4/7/2000.

I principali servizi ADR sono:

- ASSUNZIONE RUOLO CONSULENTE ADR (D.LGS 40/2000)
- VERIFICA APPLICAZIONE NORMATIVA ADR AD ATTIVITA' AZIENDALI
- STUDIO MODI DI TRASPORTO PER BENEFICIARE DI ESENZIONI ADR
- ESECUZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE / INFORMAZIONE IN MATERIA DI NORMATIVA ADR
- ASSISTENZA PER MODALITA' DI IMBALLAGGIO MERCE
- REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA (SECURITY), RELAZIONI DI INCIDENTE E RELAZIONI ANNUALI
- VERIFICA OBBLIGO DI NOMINA CONSULENTE ADR
- ASSISTENZA PER ESECUZIONE ADEMPIMENTI ADR

L'Accordo ADR

L'ADR è un accordo internazionale, contenente indicazioni per l'esecuzione di trasporti di merci pericolose, che è stato firmato da 36 paesi sotto l'egida della Commissione Economica delle Nazioni Unite.

E' stato recepito per la prima volta nella normativa dell'Unione europea tramite la Direttiva Comunitaria 94/55/CE e nella normativa nazionale dal Decreto Ministeriale 4/9/96.

Negli anni si sono susseguiti vari adeguamenti, l'ultimo dei quali (ADR 2009), è stato recepito nella normativa europea con la Direttiva 2008/68/CE e in quella nazionale con il Decreto Legislativo approvato il 22/01/2010. Alle norme previste dell'ADR 2009 si deve adempiere a partire dal 01 Luglio 2009.

Adempimenti ADR

L'effettuazione di un trasporto di merci classificate come pericolose in base alla normativa ADR prevede una serie di adempimenti che interessano sia i soggetti che effettuano il trasporto e sia gli altri operatori che possono influenzare la sicurezza del trasporto stesso. I soggetti coinvolti sono quindi oltre agli autisti dei veicoli anche i caricatori della merce, gli spedizionieri, i responsabili della classificazione dei materiali, gli imballatori e i ricevitori della merce. I principali adempimenti previsti dall'ADR sono: la presenza di autisti dotati di patentino apposito, la redazione di documenti di trasporto specifici, l'attribuzione di una specifica codifica alla merce, l'utilizzo di imballaggi omologati, la formazione del personale coinvolto da una delle fasi legate al trasporto merci, l'etichettatura adeguata per la merce e per il veicolo e l'utilizzo di veicoli appropriati.

Nomina consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR)

Il D.lgs n. 40 del 4 febbraio 2000 ha introdotto nel diritto nazionale la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Tale figura professionale, interna o esterna all'Azienda, deve essere nominata in tutte le imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose e/o operazioni di carico/scarico connesse a tali trasporti, con alcune esenzioni previste dal D.M. 4/7/2000.

Il consulente per il trasporto di merci pericolose deve verificare le prassi e le procedure adottate dall'azienda riguardanti la sicurezza del trasporto di merci pericolose, redigere una relazione annuale destinata alla direzione dell'impresa nella quale indicare le modifiche procedurali necessarie e redigere una relazione d'incidente nel caso durante un trasporto o una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente.

Formazione e informazione in materia ADR

Nell'ADR è prevista la formazione del personale autista, non autista e del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Per il personale autista è necessario l'ottenimento di un certificato attestante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame apposito. Per il personale non autista coinvolto in alcune delle fasi che possono incidere sulla catena del trasporto è prevista una formazione meno complessa e sistematica rispetto a quella degli autisti ma pur sempre necessaria; questa formazione deve essere sia di base che specifica rispetto ai compiti e alle responsabilità di sicurezza dell'operatore coinvolto. Anche per il consulente ADR è prevista la partecipazione ad un apposito corso di formazione e il superamento di un esame.